



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO

composta dai Consiglieri:

Dott. Ermanno CAMBRIA

Presidente

Dott. Gualtiero MICHELINI

Consigliere

Dott. Maria Gabriella MARROCCO

Consigliere rel.

all'udienza del 9.10.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2373/2014 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza

TRA

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Monte Zebio 28 nello
studio dell'Avv. G. Bernardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPGI

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35 presso l'Avv. L.
Leto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 1932/2014.

CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto l'opposizione proposta da Blustar TV srl avverso il decreto ex art. 633 cpc n. 2649/2013, con cui l'Inpgi le aveva ingiunto il pagamento di € 45.662,83 a titolo di contributi riferiti alle posizioni dei giornalisti [redacted], oltre sanzioni di legge.

In data 30.5.2014 [redacted] srl depositava ricorso ai sensi dell'art. 433 cpc, chiedendo l'integrale riforma della predetta sentenza.

L'Inpgi si costituiva nel grado, formulando eccezioni in rito e in merito.

All'udienza odierna la causa era decisa come da dispositivo.

In limine, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 434 cpc.

Nel merito, poi, osserva la Corte che il Tribunale ha fondato la sentenza in oggetto sulle seguenti ragioni:

- era incontestata la sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inpgi relativamente alle posizioni dei giornalisti [redacted];
- il pagamento a titolo contributivo eseguito dalla società in favore dell'Inps non aveva avuto effetto liberatorio, non sussistendo riscontro in atti delle condizioni previste allo scopo dall'art. 1189 cc;
- di conseguenza la società debitrice aveva l'obbligo di pagare all'Inpgi sia i contributi sia le sanzioni di legge;
- quanto alla posizione del giornalista [redacted], sussisteva l'obbligo del versamento dei contributi, perché il rapporto di lavoro tra le parti aveva avuto natura giornalistica e subordinata.

L'appellante affidato ai seguenti motivi la chiesta riforma della sentenza:

1. sussistenza delle condizioni per applicare l'art. 1189 cc, in quanto, poiché la buona fede è presunta dalla legge, l'erronea individuazione dell'Inps quale *accipiens* del pagamento dei contributi era scusabile e l'art. 116 u.c. l. 388/2000 attribuiva effetti liberatori al pagamento dei contributi ad un ente pubblico diverso dal titolare, gravando l'ente ricevente del trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi;
2. quanto al giornalista [redacted], le parti avevano legittimamente pattuito di regolare i loro rapporti secondo l'art. 61 del dlgs 276/2003 e lo stesso lavoratore, nel corso



dell'ispezione dell'Inpgi, aveva riconosciuto la genuinità della forma contrattuale che presidiava la sua prestazione di lavoro;

3. comunque dagli atti di causa non emergeva la prova della natura subordinata della predetta prestazione lavorativa.

Osserva allora la Corte che il primo motivo non ha efficacia emendativa della sentenza impugnata.

Invero, la SC ha anche di recente ribadito (Cass. 6563/2016) che: *“Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice -le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie- deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose. facilmente controllabile.”*

Con specifico riguardo al pagamento all'Inps dei contributi dovuti all'Inpgi, poi, la SC ha precisato che *“...deve negarsi, comunque, che possa esistere il presupposto dell'art. 1189 c.c. nel caso di pagamento all'INPS di contributi dovuti all'INPGI, in quanto il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti e dove essa debba essere assicurata a fini previdenziali ...”* (Cass. 12897/2016).

Ebbene, la società appellante non solo non ha devoluto al tema dell'appello l'affermazione del Tribunale, secondo cui era dato incontestato in giudizio l'esistenza di un suo obbligo contributivo nei confronti dell'Inpgi quanto alla posizione dei giornalisti, ma ha pure mancato di prospettare le ragioni che l'avrebbero indotta a ritenere creditore apparente l'Inps (per il ...) e l'Enpals (per gli altri lavoratori) e viepiù d'indicare le circostanze sintomatiche della ragionevolezza di un tale -preteso- affidamento.

Resta dunque processualmente escluso che la società appellante potesse nutrire dubbi sull'individuazione del soggetto in favore del quale eseguire in modo esatto il pagamento dei contributi, con la conseguenza che il versamento all'Inps non ha liberato ... srl dall'obbligo contributivo nei confronti dell'Inpgi.

Corollario di quanto fin qui osservato è che non vi è neppure spazio per esonerare la società appellante dal pagamento delle sanzioni chieste dall'Inpgi sui predetti contributi, atteso che l'obbligazione con tale oggetto sorge per legge per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva, alla quale accede.



Inoltre, è preclusa anche la possibilità di trasferire all'Inpgi i contributi pagati agli altri enti previdenziali, secondo la "triangolazione" prevista dall'art. 116 u.c. l. 388/2000 e invocata da

srl, perché (e a parte le specifiche eccezioni sollevate in merito dall'Istituto appellato) detta operazione è circoscritta per previsione positiva alle ipotesi di pagamento indebito operato dal *solvens* in buona fede, mentre le osservazioni svolte consentono di ritenere superata quanto all'appellante la relativa presunzione.

Del pari infondati sono i motivi di appello nn. 2 e 3, da trattare in modo congiunto stante la loro connessione.

Osserva invero la Corte che il rapporto contributivo tra l'Inpgi e il soggetto debitore sorge per legge (l. 1564/1951, 416/81, l. 67/1987, l. 388/2000) quando un giornalista, professionista o pubblicitario, svolge lavoro giornalistico in regime di subordinazione dal predetto soggetto.

L'evenienza, che il medesimo lavoro giornalistico sia dedotto anche nel contratto tra il giornalista, che lo rende, e il predetto debitore, non determina (artt. 1321, 1372 cc) alcuna commistione tra il vincolo lavorativo e quello contributivo, essi intercorrendo tra soggetti diversi e in forza di fonti diverse.

Da tale premessa deriva allora, quale logico effetto, che la verifica della reale comune volontà di srl e del giornalista nel costituire i loro rapporti giuridico-patrimoniale non assume peso risolutivo ai fini della composizione della presente controversia, stante l'autonomia del rapporto interprivato lavorativo rispetto a quello contributivo ed essendo piuttosto rimesso all'Ufficio, investito della cognizione su detto ultimo rapporto, qualificare o meno la prestazione lavorativa giornalistica secondo quanto richiesto dalla fattispecie astratta qui in rilievo.

Operata questa indispensabile premessa e passando così a vagliare il merito della questione, osserva allora la Corte che è principio di legittimità tralascio che *"In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa."* (Cass. 22785/2013, Cass. 8068/2009).

Dunque, la peculiarità della prestazione lavorativa giornalistica, data dalla sua vocazione intellettuale e dal suo inserimento in un'opera di carattere collettivo qual è quella redazionale, implica che il vincolo di dipendenza, con cui è resa, è espresso da caratteri per il vero diversi da quelli elaborati dal Giudice di legittimità per l'apprezzamento del lavoro subordinato nell'impresa, rilevando piuttosto allo scopo la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o rubriche e la



permanenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, della disponibilità del giornalista per la soddisfazione delle esigenze editoriali con connesso suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale dell'editore.

Inoltre, proprio perché in concreto detta prestazione si risolve in una forma di collaborazione, resta non decisivo in termini esegetici il fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro né il fatto che la retribuzione sia commisurata a ciascuna prestazione, integrando piuttosto indici negativi della ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di singole prestazioni e della loro singola retribuzione, ancorché ciò accada in via continuativa, il tutto secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base a una successione di incarichi fiduciari.

Così individuata la chiave di lettura della fattispecie controversa, osserva allora la Corte che già la stessa descrizione dei fatti di causa operata dall'appellante si pone in rapporto critico con la tesi, dalla stessa sostenuta, secondo la quale la prestazione di lavoro del non avrebbe avuto natura dipendente.

Infatti, srl, invocando a sostegno della sua tesi difensiva le dichiarazioni rese dal Carrieri in sede ispettiva, ha implicitamente avallato le circostanze storiche da costui riferite agli ispettori roganti, ossia che la prestazione giornalistica era stata assicurata nel periodo compreso tra il secondo semestre 2009 e il 30.6.2011, che il giornalista si era occupato della redazione sportiva con la realizzazione dei servizi nelle pagine sportive nei vari telegiornali e che aveva altresì realizzato e condotto la trasmissione sportiva "....." in diretta tutti i lunedì dalle 21 alle 23 circa.

Si tratta invero di riscontri che convergono nel senso della continuità e unicità dell'incarico giornalistico, conclusione che, del resto, trova decisivo sostegno nell'assenza di qualsiasi allegazione e prova, da parte dell'appellante, del fatto che i singoli pezzi o le singole trasmissioni erano state - piuttosto- realizzate in esito ad un incarico dato di volta in volta e reiterato nel tempo.

Di poi, l'appellante non ha impugnato con la specificità qui necessaria il passaggio motivazionale della sentenza in oggetto, secondo cui il seguiva lo sport con riferimento al calcio della locale squadra del Taranto, predisponendo un servizio di una decina di minuti riguardante il calcio che andava in onda quotidianamente dopo il telegiornale, leggendolo in sala di registrazione e seguendo il relativo montaggio; che costui conduceva in prima serata il programma settimanale ".....", del quale individuava i contenuti; che seguiva la squadra del Taranto in trasferta; che frequentava ogni giorno la redazione, partecipando alle riunioni; che utilizzava le strutture aziendali; che percepiva una retribuzione fissa e continuativa, non collegata al numero dei servizi predisposti.



Questi dati, ormai fermi in giudizio, danno invero conto che la prestazione al vaglio era stata adempiuta in modo coerente con la fattispecie astratta invocata dall'Inpgi, giacché il quadro che ne emerge è tale per cui si apprezza l'inserimento stabile del lavoratore nella struttura aziendale della società appellante e la responsabilità in capo allo stesso di uno specifico settore informativo.

Resta quindi del tutto ultronea ogni riflessione sui motivi di appello imperniati sull'assenza di prova nella fattispecie concreta della soggezione personale del predetto giornalista a stringenti direttive datoriali di [redacted] srl, riposando detti motivi su una prospettiva esegetica che, per quanto sopra premesso, è inconferente rispetto al contesto giuridico di riferimento, così com'è ultronea ogni riflessione sull'ampio spazio di autonomia operativa che contraddistingueva il lavoro del [redacted], spiegabile, come sopra chiarito, in ragione del contenuto intellettuale della prestazione di costui.

Risulta pertanto raggiunta prova adeguata ex art. 2697 cc della natura dipendente del lavoro giornalistico reso dal [redacted], con conseguente sussistenza del diritto ai contributi su detta posizione, rivendicato dall'Inpgi.

Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi integralmente respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

Infine, tenuto conto della data di deposito del ricorso, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

visto l'art. 437 cpc;

- Respinge l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 9.10.2017

Il Consigliere Estensore

Dott. M.G. Marrocco

Il Presidente

Dott. E. Cambria

